

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA****A.S.L. N° 5 DI ORISTANO**

Reg. ASL N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Schema Atto aggiuntivo n° 2 al Contratto Reg. ASL n°929****del 28/03/2011, come integrato dall'Atto aggiuntivo Reg.****ASL n° 1225 del 29/12/2012, tra la ASL N°5 di Oristano e****la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.a, per****l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera****periodo gennaio - febbraio 2013.**L'anno **duemilatredici** addì \_\_\_\_\_ del mese di **febbraio**,

presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano, in

esecuzione della Deliberazione D.G n° \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_,

TRA

**- l'Azienda Sanitaria Locale n°5 di Oristano, con sede**

legale in Oristano alla Via Carducci n. 35, (P.IVA

00681110953), rappresentata dal Direttore Generale Dr.

Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959,

ivi domiciliato per la sua carica;-----

e

**- la Struttura Sanitaria Casa di Cura Madonna del Rimedio****S.p.A., la quale appresso sarà denominata "Struttura", con**

sede legale in Cagliari, via Chironi, 20 e sede operativa

in Oristano alla via Giotto,6, (PI 00439710922), in

persona del rappresentante legale Dr. Alberto Floris,

nato a Genoni il 05.08.1943;-----

**PREMESSO**

- che, con Deliberazione del Commissario n° 267 del 28.03.2011 questa ASL approvava lo schema di contratto riguardante l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera da stipulare con la struttura sanitaria privata accreditata Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.a. con sede in Oristano, per gli anni 2011/2012;
- che in esecuzione dell'atto sopra indicato si procedeva alla stipula del contratto Reg. Asl. n. 929 del 28.03.2011, con relativi Allegati Y;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n° 1056 del 30/11/2012, questa Azienda ha proceduto, a parziale modifica del contratto Reg. ASL n. 929 del 28/03/2011 sottoscritto con la Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano, alla rimodulazione dei tetti di spesa relativi all'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera per gli anni 2011/2012;
- che, in esecuzione dell'Atto deliberativo sopra indicato, si procedeva alla sottoscrizione, con la Struttura sanitaria anzidetta, dell'atto Aggiuntivo Reg. Asl n. 1225 del 29/12/2012, con relativi modelli allegati Y, sulla valorizzazione dei volumi e dei tetti delle prestazioni di assistenza ospedaliera per gli anni 2011 e 2012;

- che il contratto sopra indicato è venuto in scadenza il 31/12/2012;
- che la Regione Sardegna, con Deliberazione di Giunta regionale n. 51/21 del 28/12/2012, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo AIOP - Regione e della determinazione dei tetti di spesa da assegnare a ciascuna ASL per il triennio 2013 - 2015, ha autorizzato le stesse aziende alla stipula di un contratto di natura transitoria per l'acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera, con decorrenza dalla scadenza dei contratti in essere e per il periodo massimo di 60 giorni;
- che i contratti transitori dovranno avere i medesimi contenuti dei contratti scaduti al 31/12/2012, sottoscritti in base al precedente accordo AIOP - Regione triennio 2010 - 2012;
- che la deliberazione sopra indicata, ha disposto che il budget da contrattualizzare con ciascuna Casa di Cura, per il periodo massimo di 60 giorni, non potrà superare i due dodicesimi del tetto assegnato per l'anno 2012, decurtato del 1,66%;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si approvava la stipula con la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.a. di specifico contratto di natura "transitoria" per la disciplina dell'acquisizione

di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera per i mesi di gennaio - febbraio 2013, nei limiti di spesa di due dodicesimi del budget assegnato nell'anno 2012, ridotto nella misura del 1,66%;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

#### **ART. UNICO**

Il contratto per l'acquisizione di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera stipulato tra l'ASL N.5 di Oristano e la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.a. di Oristano, in data 28/03/2011, registrato con il N° 929 del 28/03/2011, come integrato e modificato dall'Atto aggiuntivo sottoscritto in data 29/12/2012, registrato con il N° 1225 del 29/12/2012, è rinnovato agli stessi patti e condizioni, per il periodo dal 01/01/2013 al 28/02/2013.

Con riferimento ai volumi delle prestazioni ed ai limiti di spesa, si rinvia a quanto previsto nel modello Allegato y) all'Atto aggiuntivo Reg. ASL n. 1225 del 29/12/2012, nei limiti previsti dalla D.G.R. n. 51/21 del 28/12/2012, di due dodicesimi del tetto di spesa assegnato per l'anno 2012, decurtato del 1,66%.

La Struttura si impegna a non superare il tetto massimo di spesa relativo al periodo gennaio - febbraio 2013 , di € 1.639.040,93.

Il presente atto redatto in triplice originale, è

soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 26.04.'86 n.131 e le spese di bollo sono a cura e carico delle parti contraenti in eguale misura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Legale Rapp.te

della ASL N.5

della Struttura Sanitaria

Dr. Mariano Meloni

Dr. Alberto Floris

---

---